



Organizzazione e gestione Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009)

- Metalmeccanico no lavori in quota (saldatori, sabbiatori, verniciatori, ecc.)

1. Come primo passaggio fondamentale, sottolineiamo che l'impresa, che deve sottoporre i suoi dipendenti a sorveglianza sanitaria, non deve avere ancora valida la nomina con un altro medico competente.
2. L'impresa deve fornire i dati aziendali (Ragione Sociale, Partita Iva, Sede Legale, nominativo titolare), per poter stipulare la Nomina del Medico Competente.
3. Il medico competente oltre a stipulare la lettera di nomina (annualmente), si occuperà anche della firma dei documenti, quali DVR e POS di cantiere.
4. L'impresa deve fornirci i nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica specificandoci la data di assunzione o se si tratta di una visita preventiva e le relative mansioni.
5. A questo proposito, informiamo le imprese che le visite mediche dei dipendenti possono essere (Art. 41 D.Lgs. 81/2008):
 - **PREVENTIVE:** vengono effettuate prima dell'assunzione del lavoratore, sono facoltative e la loro richiesta al medico competente è a discrezione del datore di lavoro, il quale, può così verificare l' idoneità alla mansione specifica del lavoratore e l'assenza di controindicazioni al lavoro, prima che questo venga assunto, in modo tale da poter assumere solo il personale idoneo. Non sarà così costretto, non avendo ancora assunto nessun lavoratore, a destinarlo ad un'altra mansione più compatibile con il suo stato di salute (nel caso di espressione di non idoneità) o a risolvere il suo contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure a licenziarlo per giustificato motivo.
 - **PERIODICHE:** visite obbligatorie, per verificare la salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione svolta. Questa visita si svolge una volta l'anno, salvo diverse indicazioni da parte del medico competente, il quale può ritenere opportuna una maggiore frequenza, in base alla valutazione del rischio dell'attività o allo stato di salute del lavoratore.
 - **STRAORDINARIE:** qualora siano ritenute dal medico competente e correlate ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
6. **Sanzione mancata visita medica:** è stato introdotto il nuovo comma 6-bis, in vigore dal 24 settembre 2015 all'art. 55 del D.Lgs. n.81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), in base al quale in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche (o di visite mediche effettuate in ritardo) (art.18, c. 1, lett. g) se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati.
7. Le visite mediche periodiche devono essere effettuate entro e NON OLTRE la relativa data di scadenza. La **sanzione** che l'organo di vigilanza deve applicare per la violazione dell'art 18, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i. relativa alla mancata visita medica dei lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria è di un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 4.000 così come sancito dall'art 55, comma 5, lettera e), D.Lgs 81/08 e s.m.i.
8. Il Metalmeccanico che non effettua lavori in quota dovrà munirsi di vaccinazione antitetanica e dovrà sottoporsi ai seguenti esami:
 - Audiometria
 - Elettrocardiogramma
 - Spirometria
 - Esami ematochimici
9. Eventuali esiti di visite specialistiche ed esami specifici, possono essere consegnati al medico competente per completare al meglio la Cartella Sanitaria ed avere un quadro più dettagliato sullo stato di salute del paziente visitato.

10. Alla consegna da parte del medico competente, nomina e giudizi, verranno caricati nel nostro sistema di gestione in cloud supportoimprese.it, un servizio aggiuntivo per la tua impresa che ti permetterà attraverso degli [alert](#), generati in automatico dal sistema stesso, di ricevere periodicamente (lasciandoci il proprio indirizzo e-mail) gli avvisi relativi alle scadenze (con anticipo) dei giudizi d'idoneità, in base alle mansioni ed alle periodicità riportate su ciascun giudizio, per [non incorrere nelle sanzioni](#) evidenziate nella presente scheda.